



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Determina Responsabile Area Amministrativa

Registro Generale n. 322 del 29-05-2026

Registro Settore n. 120 del 29-05-2026

Oggetto: Procedura di stabilizzazione n. 6 lavoratori ASU utilizzati dall'ente con contratto a tempo indeterminato e parziale nei limiti della spesa etero finanziata, ai sensi dell' art. 10, l.r. n. 1/2024 e ss.mm.ii.-Approvazione Schema Contratto

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il comune di Sant'Alessio Siculo utilizza n. 6 lavoratori impegnati in attività socialmente utili, assegnati dalla Sezione Circostrizionale di Santa Teresa di Riva nell'ambito dei progetti n. 8935/71/1 e n. 9012/97/6/LPU, e in atto iscritti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, l.r. n. 5/2014;

Richiamati:

D.L. 22/06/2023 n 75 << Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 >> e, in particolare l'art. 2, rubricato "*Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili*" convertito con modificazioni dalla Legge 10/08/2023 n. 112, ai sensi del quale << *Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5,*

e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa >>

La L.R. 16 gennaio 2024 n. 1 (legge di stabilità regionale 2024 – 2026) e, nello specifico l'art 10 << *Assunzioni lavoratori impiegati in Attività di Pubblica Utilità e in Attività Socialmente Utili* >> , come sostituito da comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2025:

- comma 1, come sostituito da comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2025, con il quale si autorizza la spesa, fra gli altri, per le assunzioni di lavoratori ASU, per gli anni 2024 – 2026 e indicate le modalità con cui si darà copertura finanziaria per gli anni successivi;
- comma 3 << *Gli enti pubblici possono assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della legge regionale del n. 5/2014 e successive modificazioni, fermo restando il contributo regionale previsto dal presente articolo >>;*
- comma 1

Viste:

- la circolare Prot. n. 17548 del 24/04/2024 della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego - Politiche Giovanili - Politiche Precariato, avente ad oggetto << *L. R. 16 gennaio 2024, n. 1, art. 10 "Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" – CIRCOLARE ESPLICATIVA* >>;
- la circolare Prot. n. 12390 del 27/03/2025 della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative Servizio VI - Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego - Politiche Giovanili - Politiche Precariato, avente ad oggetto << *Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, art. 10 "Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" - AGGIORNAMENTO della Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24/4/2024* >>;

Rilevato che, ai sensi della sopra citata normativa, la Regione Siciliana concede un contributo per assunzioni di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs) 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 25.03.2026 esecutiva ai sensi di legge, esecutiva agli effetti di legge;
- il Bilancio di Previsione finanziario, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 6 del 25.03.2026, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 -2028 approvato con deliberazione G.M. N. 81/2026 come integrato con deliberazione G.M. n.93 DEL 28.05.2026 esecutive agli effetti di legge;
- il rendiconto della gestione 2024 approvato con deliberazione consiliare n.20 del 30.10.2025 esecutiva agli effetti di legge;

Dato atto che il comune di Sant'Alessio Siculo rientra tra i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e pertanto con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stati prorogati al 31 maggio 2026 (art. 13 Decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla **Legge 27 aprile 2026, n. 59**);

Atteso che i documenti di programmazione e il fabbisogno di personale approvato nell'ambito del PIAO 2026, asseverato dal revisore Unico dei Conti con verbale n. 9 del 29.04.2026 prevedono, fra le azioni di reclutamento, la stabilizzazione nell'anno 2026 dei sei lavoratori ASU con contratto a tempo indeterminato e parziale 30h – area “Operatore” ;

Precisato che l'ente essendo in riequilibrio finanziario, è soggetto al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

che in data 06/05/2026 è stata inoltrata alla COSFEL, tramite apposita piattaforma, formale richiesta per l'approvazione del piano del fabbisogno del personale di cui al PIAO 2026 – 2028;

che, non essendosi tenute riunioni durante il mese di maggio, la citata Commissione non ha ancora riscontrato la richiesta di che trattasi;

Richiamato l'Atto di indirizzo dell'Amministrazione, Deliberazione di G.M. n. 97 del 28/06/2024, con la quale è stato demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di avviare la procedura di stabilizzazione del personale ASU utilizzato presso l'Ente ai sensi e per gli effetti del D.L n 75/2023 e della L.R. 01/2024;

Richiamata la determinazione n. 348 del 29/08/2024 con la quale si è proceduto ad approvare l'avviso di procedura selettiva, riservata esclusivamente a n. 6 lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso il Comune di Sant'Alessio Siculo, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., ai sensi e per effetti del D.L. n. 75/2023 della L.R. 01/2024, ai fini della assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale, fatta salva la verifica dei requisiti di legge;

Che l'avviso bando è stato pubblicato sul Portale "InPa", dal 29/08/2024 al 09/09/2024, dove il candidato doveva inviare la domanda di partecipazione, compilando il format di candidatura, contestualmente all'albo pretorio on line del Comune al n. di reg. 692 del 29/08/2024, sul sito istituzione in "Bandi" ed in Amministrazione Trasparente alla voce "Bandi di Concorso";

Visto la nota prot. n. 10281 del 12/09/2024 con la quale il Segretario Comunale dichiara l'ammissione delle domande presentate dai lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso il Comune di Sant'Alessio Siculo, e l'esclusione di quelle prive di prescritto requisito per la partecipazione;

Che l'avviso prevedeva la nomina di una commissione esaminatrice, in conformità alle vigenti disposizioni normative e al vigente regolamento per il funzionamento degli uffici, come modificato e integrato dalla delibera di G.M. n. 156/2019, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità;

vista la determina n. 91 del 24.02.2025 dell'Area Amministrativa con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

vista la determinazione sindacale n. 4 del 14.03.2025 avente ad oggetto: Delibera di G.M. n. 29 del 12.03.2025-Ampliamento competenze Responsabile dell'Area Amministrativa. Integrazione e parziale modifica determinazione sindacale n. 10 del 28.06.2022;

vista la determina n. 142 del 17.03.2025 avente ad oggetto: Assegnazione alla Dott.ssa Prestipino della responsabilità ex art. 5 L.N. 241/1990 e s.m.i. dei procedimenti amministrativi afferenti alla gestione risorse umane-parte giuridica e alla costituzione dei fondi risorse decentrate dipendenti di cui al CCNL >Funzioni Locali;

vista la determina n. 320 del 29.05.2026 di approvazione di n. 3 verbali relativi alla procedura di stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, riservata a n. 6 unità ASU, impegnati in attività presso l'Ente ai sesni e per gli effetti del D.L.n. 75/2023 e della L.R. 01/2024;

vista la delibera di G.M. n. 95 del 29.05.2026 avente ad oggetto: stabilizzazione n. 6 lavoratori ASU utilizzati dall'ente con contratto a tempo indeterminato e parziale nei limiti della spesa etero finanziata, ai sensi dell' art. 10, l.r. n. 1/2024 e ss.mm.ii. Atto di indirizzo ai fini dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale nei limiti della spesa etero finanziata;

Precisato che, secondo la vigente disciplina di settore, la permanenza dei soggetti ASU nel bacino di appartenenza è fissata fino al 30 giugno 2026, come da circolare prot. n. 12390/2025 sopra citata;

tenuto conto delle indicazioni della delibera della Corte dei conti – Liguria – n. 92/2023 secondo cui il potere di controllo preventivo di natura approvativa della COSFEL di cui alla lett. d) c. 8, art. 243 d. lgs. n. 267/2000 e s.mi., rientra nella c.d. fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo trattandosi di provvedimento a carattere generalmente retroattivo che segue, di norma, l'atto che ne è oggetto, che è perfetto ma che acquisisce efficacia solo a seguito dell'approvazione.

Ricordato che la spesa relativa all'assunzione del personale ASU - Area Operatore - rimane a carico della Regione Siciliana nella misura di € 19.165 pro capite , pari a 24h settimanali;

che, ai sensi dell'art. 57, comma 3 septies d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. 126/2020, le assunzioni etero finanziate hanno carattere di neutralità, non rilevando ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al D. l. 34/2019;

Considerato che allo stato sussistono i presupposti previsti dalla legge in via ordinaria per le assunzioni;

Valutato, al fine di evitare l'eventuale fuoriuscita dal bacino dei lavoratori ASU utilizzati dall'Ente, di procedere a stipulare i contratti individuali di lavoro a tempo parziale (24h) nei limiti della spesa etero finanziata e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, entro il corrente mese, fissando la decorrenza dell'assunzione alla data del 01/10/2026, e comunque previa acquisizione della prescritta approvazione da parte della COSFEL;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ;

Visto l'art 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il Regolamento per il funzionamento dei Servizi e degli uffici


Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali vigente;

DETERMINA

1. **In esecuzione** della Delibera di G.M. n. 95 del 29.10.2026 di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato parziale nei limiti di spesa etero finanziata con decorrenza economica e giuridica differita al 1.10.2026 e comunque previa acquisizione del parere della COSFEL;
2. **Di approvare** l'allegato SCHEMA di CONTRATTO relativo all'assunzione a tempo indeterminato e parziale nei limiti della spesa etero finanziata, ai sensi dell'art. 10, L.r. n. 1/2024 e ss.mm.ii;
3. **Di dare atto** che la presente determinazione non prevede impegno di spesa diretta o indiretta a carico del bilancio comunale;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di S. Alessio Siculo nella sezione "Amministrazione Trasparente".


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Prestipino Concetta



Il Responsabile Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 29/10/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 29/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL SOSTITUTO
Don. me. Michele Duce

SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE

(ART. 24 DEL **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Locali - sottoscritto il 16/11/2022**)

Il giorno 29 Del mese di Maggio dell'anno 2026 presso la residenza municipale del comune di S.Alessio Siculo, in via Consolare Valeria, con la presente scrittura privata, avente per le parti, forza di legge,

tra

il Comune di S.Alessio Siculo , con sede legale in Via Consolare Valeria , C.F. 00347890832 , rappresentato dalla Dott.ssa Caterina Quacquaro, la quale dichiara di agire in nome e per conto del comune di S.Alessio Siculo, ove per ragioni d'ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa

(di seguito "Comune")

e

_____, nato a ___ (___) il _____, residente a _____, in via _____ n. _____, cod. fisc. _____

(di seguito "Lavoratore")

Premesso

che il Comune di Sant'Alessio Siculo utilizza n. 6 lavoratori impegnati in attività socialmente utili, assegnati dalla Sezione Circoscrizionale di Santa Teresa di Riva nell'ambito dei progetti n. 8935/71/1 e n. 9012/97/6/LPU, e in atto iscritti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, l.r. n. 5/2014;

Richiamato l'Atto di indirizzo dell'Amministrazione, Deliberazione di G.M. n. 97 del 28/06/2024, con la quale è stato demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di avviare la procedura di stabilizzazione del personale ASU utilizzato presso l'Ente ai sensi e per gli effetti del D.L n 75/2023 e della L.R. 01/2024;

Richiamata la determinazione n. 348 del 29/08/2024 con la quale si è proceduto ad approvare l'avviso di procedura selettiva, riservata esclusivamente a n. 6 lavoratori impegnati in attività socialmente utili presso il Comune di Sant'Alessio Siculo, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., ai sensi e per effetti del D.L. n. 75/2023 della L.R. 01/2024, ai fini della assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale, fatta salva la verifica dei requisiti di legge;

vista la determina n. 91 del 24.02.2025 dell'Area Amministrativa con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

vista la determinazione sindacale n. 4 del 14.03.2025 avente ad oggetto: Delibera di G.M. n. 29 del 12.03.2025-Ampliamento competenze Responsabile dell'Area Amministrativa. Integrazione e parziale modifica determinazione sindacale n. 10 del 28.06.2022;

vista la determina n. 320 del 29.05.2026 di approvazione di n. 3 verbali relativi alla procedura di stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, riservata a n. 6 unità ASU, impegnati in attività presso l'Ente ai sesni e per gli effetti del D.L.n. 75/2023 e della L.R. 01/2024;

vista la delibera di G.M. n. 95 del 29.05.2026 avente ad oggetto: stabilizzazione n. 6 lavoratori ASU utilizzati dall'ente con contratto a tempo indeterminato e parziale nei limiti della spesa etero finanziata, ai sensi dell' art. 10, l.r. n. 1/2024 e ss.mm.ii. Atto di indirizzo ai fini dell'assunzione con contratto as tempo indeterminato e a tempo parziale nei limiti della spesa etero finanziata;

Precisato che, secondo la vigente disciplina di settore, la permanenza dei soggetti ASU nel bacino di appartenenza è fissata fino al 30 giugno 2026, come da circolare prot. n. 12390/2025 sopra citata;

Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 recante "Attuazione della direttiva 91/53/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro";

Visto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", in vigore dal 13 agosto 2022;

Visto il D.L. 22/06/2023 n 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10/08/2023 n. 112

Vista la L.R. 16 gennaio 2024 n. 1

Vista la L.r. 9 gennaio 2025, n. 1

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 sottoscritto dall'ARAN e dalle confederazioni sindacali firmatarie;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamato inoltre il contratto collettivo decentrato integrativo vigente;

dato atto che il lavoratore iscritto nell'elenco di cui all'art.30, comma 1, L.r. n. 5 /2014 è utilizzato dall'Ente in attività socialmente Utili ;

Vista la determinazione n. 322 del 29.05.2026, registro settore n. 120 del 29.05.2026, con la quale si è stabilito di procedere all'assunzione del Lavoratore, a seguito di procedura di stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato e parziale nei limiti di spesa etero-finanziata, ai sensi dell'art.10 L.R. n. 1/2024 e ss.mm.ii.;

Accertato il possesso dei prescritti requisiti per l'accesso all'impiego in base alla documentazione presentata e acquisita agli atti;

vista la dichiarazione relativa all'assenza di incompatibilità indicate dall'art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Ciò premesso

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO - INQUADRAMENTO E MANSIONI

Il Lavoratore viene inquadrato nell'Area professionale "Operatore" posizione economica iniziale.

Le mansioni da svolgere sono riconducibili a quelle indicate in modo generalizzato nell'allegato "A" del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 novembre 2022 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 3, c. 2, del C.C.N.L. 31 marzo 1999, il *Comune* potrà adibire il *dipendente* a ogni altra mansione della categoria nella quale il medesimo è inserito, purché professionalmente equivalente.

Resta salvo comunque quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di disciplina delle mansioni

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a congedi, permessi, malattia, cause risolutive e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

È in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.

Art. 2 – TIPOLOGIA, DECORRENZA, DURATA E ORARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il presente rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e tempo parziale.

L'orario di lavoro è di n. 24 ore settimanali. L'articolazione della prestazione di servizio sarà disposta in funzione delle esigenze di servizio. Il Lavoratore si impegna a osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Responsabile di Area e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

La data di assunzione è fissata al 01 ottobre 2026. Essa tuttavia, rimane soggetta alla condizione risolutiva espressa del riconoscimento dell'apposito contributo regionale e dell'approvazione da parte della Cosfel.

La data di assunzione potrà subire differimenti in coerenza alla data di deliberazione della COSFEL che ne costituisce condizione di efficacia.

La costituzione del rapporto di lavoro vincola il Lavoratore agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare, il Lavoratore assume obbligatoriamente servizio alla data indicata; in caso di inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. .

Gli effetti economici e giuridici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art.3 DIRITTO A RICEVERE LA FORMAZIONE

Il datore di lavoro garantisce al *dipendente* la formazione prevista dalle seguenti disposizioni normative o contrattuali, qualora non ancora erogata:

- a) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2018 e s.m.i., nonché quella specifica prevista per la mansione espletata, tenendo in considerazione eventuali attestati formativi ancora validi in possesso del *dipendente*.
- b) Piano della formazione adottato dal *Comune*, secondo i criteri definiti nell'ambito delle relazioni sindacali.
- c) Sicurezza dei dati e privacy (GDPR).
- d) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Art. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione lorda è quella prevista dai vigenti CCNL per l'area Operatore ed è soggetta al regime fiscale e previdenziale stabilito dalle leggi vigenti in materia

Gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro sono l'INPS e l'INAIL

Art. 5 – PERIODO DI PROVA

Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova la cui durata è stabilita, ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 16/11/2022 in mesi due. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato

Art. 6 – SEDE DI LAVORO

La sede di destinazione dell'attività lavorativa è individuata nel comune di S.Alessio Siculo via Consolare Valeria

Si procederà all'assegnazione alla specifica Area funzionale con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra sede senza che siano apportate modifiche al presente contratto.

Art. 7 – TRATTAMENTO GIURIDICO

Per la fruizione delle ferie, dei permessi, delle assenze per malattia e per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni locali con particolare riferimento ai lavoratori part time orizzontale. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Per esigenze organizzative l'orario di lavoro potrà essere di tipo verticale, senza che ciò comporti variazione del presente contratto.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Lavoratore è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il Lavoratore si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato con del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" nonché il Codice di Comportamento del Comune adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2014 e delibera n. 181 del 14.12.2022 di approvazione bozza integrativa di aggiornamento del Codice di Comportamento e Delibera di G.M. n. 218 del 30.12.2022 di approvazione definitiva dell'aggiornamento del Codice di comportamento;

Il Comune, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al Lavoratore, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del vigente Codice di comportamento. Il Lavoratore assume, quindi, i comportamenti idonei al pieno rispetto delle norme ivi contenute.

Il Lavoratore è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili.

Il Lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:

- ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'Ente;
- a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati dai Responsabili dell'Area e preposti ai servizi competenti;
- al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità;
- a utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

Art. 9 – INCOMPATIBILITA'

Il Lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, necessitano di autorizzazione, potranno essere svolti dal Lavoratore previa concessione dell'autorizzazione stessa da parte dell'Amministrazione.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del Lavoratore l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Per altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti interni di questo Ente.

Art. 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'ente garantisce al Lavoratore, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili derivanti dal rapporto di lavoro, che detto trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016).

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il servizio personale.

Art. 11 – INFORMATIVA SULL'ADESIONE AL FONDO PERSEO

Ai sensi dell'art. 4, c. 1 dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, sottoscritto in data 16 settembre 2021, si fornisce, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, un'informativa sulle modalità di adesione al "Fondo Perseo", con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione.

Art. 12 – BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26/0/1972 n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, in mancanza degli stessi, anche parziale.

Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere e incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio, dando atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto individuale trova applicazione la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo per il personale del comparto Funzioni locali.

Art. 14- CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

È condizione risolutiva espressa del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale diniego del contributo regionale, a qualsiasi titolo, e/o la mancata approvazione da parte della COSFEL dell'azione di reclutamento che costituisce presupposto dell'assunzione.

PER IL COMUNE

IL LAVORATORE

Allegati:

- Codice di comportamento
- Informativa Fondo Perseo

INFORMATIVA PERSEO SIRIO

Art. 4, dell'Accordo del 16/09/2021 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso

Gentile dipendente,

ha da poco iniziato a lavorare nella P.A., un lavoro importante perché rivolto all'intera comunità. Nel suo contratto di lavoro è previsto il Fondo di previdenza complementare denominato Perseo Sirio che, a fronte di un contributo minimo obbligatorio a carico del lavoratore pari al 1% della retribuzione lorda utile al Tfr, oltre agli accantonamenti del Tfr maturati dopo l'adesione, comprende un contributo della sua Amministrazione pari all'1%, anch'esso calcolato sulla stessa base retributiva succitata. Numerosi sono gli ulteriori vantaggi, quali i costi ridotti, la deducibilità fiscale dei contributi versati, la tassazione agevolata sui rendimenti e soprattutto sulle prestazioni.

La mettiamo a conoscenza che, in base a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Accordo del 16/09/2021, che regola le modalità di adesione al Fondo Perseo/Sirio, dal momento dell'assunzione ha l'opportunità di iscriversi al Fondo di categoria, e ha sei mesi di tempo per informarsi e valutare i vantaggi del Fondo consultando la brochure esplicativa allegata e la sezione dedicata sul sito di Perseo Sirio al seguente link <https://neoassunti.fondoperseosirio.it/>

Può decidere di iscriversi a Perseo Sirio seguendo le indicazioni contenute nella sezione dedicata all'adesione sul sito del Fondo oppure può esplicitare il suo diniego, compilando la modulistica per la manifestazione della volontà di non adesione secondo le modalità che Le saranno fornite dall'Ufficio Personale.

Trascorso il predetto termine di 6 mesi, se non avrà effettuato alcuna scelta, sarà iscritto per silenzio assenso.

Il Fondo provvederà ad informarla e le comunicherà che dalla data della predetta comunicazione avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per poter recedere dall'adesione "silente".

Nell'augurarci che lei voglia cogliere quest'importante opportunità di rafforzamento del suo risparmio previdenziale, le porgiamo cordiali saluti.